

## **C11804 - RMC ITALIA/RAMO DI AZIENDA RADIANT**

*Provvedimento n. 24104*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Gruppo Finelco S.p.A., pervenuta in data 11 ottobre 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 29 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 26 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

RMC Italia S.r.l. (di seguito, RMC) è una società controllata da Gruppo Finelco S.p.A. (di seguito, Gruppo Finelco), che ne detiene il 99,99% del capitale sociale e che è attiva nei campi dell'ideazione, realizzazione, produzione e trasmissione di programmi radiofonici, nonché nella commercializzazione di spazi pubblicitari. Gruppo Finelco è a sua volta controllata congiuntamente da Unibas – Consultadoria e Servicios LDA, da alcuni soci persone fisiche nonché da RCS MediaGroup S.p.A. (di seguito, RCS Media Group), società a capo dell'omonimo gruppo, attivo nella pubblicazione e commercializzazione di quotidiani, periodici e libri, radiofonia e nella raccolta pubblicitaria. Nel 2011 Gruppo Finelco ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 79 milioni di euro. Nello stesso anno RCS Media Group ha realizzato un fatturato complessivo a livello mondiale di circa 2,4 miliardi di euro, di cui circa 1,6 miliardi di euro per vendite in Italia

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda di Radiant S.r.l. Unipersonale (di seguito, Radiant), società attiva nel settore della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, controllata da Break Station S.r.l. Il ramo d'azienda non presenta un fatturato proprio indipendente.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di RMC Italia S.r.l. del ramo d'azienda di Radiant, costituito da un impianto di radiodiffusione sonora operante sulle frequenze 98.700 MHz e ubicato in località Monte Maddalena, Comune di Brescia. Con tale operazione RMC acquisirà il diritto all'uso della frequenza radioelettrica, nell'ambito del progetto volto ad ottimizzare la propria area di servizio.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

#### ***a) I mercati rilevanti***

I mercati su cui avrà effetto la concentrazione notificata sono:

1. il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico;
2. il mercato della trasmissione via etere del segnale radiofonico.

L'estensione geografica dei mercati rilevanti è nazionale, in considerazione dei diversi regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di rete impiegate, nonché, con particolare riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria, dell'insieme degli ascoltatori che possono essere raggiunti, considerata la natura di *network* nazionale della società acquirente<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> [Cfr. Prov. n. 23829 dell'8 agosto 2012, C11707 – GRUPPO FINELCO-VIRGIN RADIO ITALY/ IMPIANTO DI RADIODIFFUSIONE DI RADIO FM CLASSICS, in Boll. n. 32/12.]

### **b) Gli effetti dell'operazione**

L'operazione in esame non appare idonea a produrre effetti anticoncorrenziali nei mercati rilevanti. Ciò in considerazione di alcuni elementi connessi alla posizione detenuta dalle Parti, alla struttura dei mercati interessati dalla concentrazione, nonché alla natura dell'operazione stessa.

In primo luogo, si rileva che Gruppo Finelco è presente nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico con una quota pari a circa il [20-25%]<sup>2</sup> nel 2011. Va altresì rilevato che tale mercato è caratterizzato da un assetto piuttosto concorrenziale, in considerazione della presenza di numerosi e qualificati soggetti che operano con posizioni di rilievo nei diversi mercati che compongono la filiera del settore pubblicitario. In tale mercato, infatti, sono presenti qualificati operatori quali RAI-Sipra, Gruppo Espresso-A. Manzoni & C., RDS Advertising, Openspace-RTL 102,5, Monradio.

Per quanto riguarda il mercato della trasmissione via etere del segnale radiofonico, si rileva che, all'esito dell'operazione, il grado di copertura della popolazione nazionale raggiunto dal Gruppo Finelco subirà un incremento marginale (pari a circa 500.000 abitanti), data l'acquisizione di un unico impianto di radiodiffusione sonora. Si ritiene, dunque, che l'operazione in esame non appare suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato suddetto. Alla luce della posizione detenuta dalle Parti, nonché della struttura concorrenziale dei mercati interessati, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati nazionali della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico e della trasmissione via etere del segnale radiofonico.

## **V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

Con atto pervenuto in data 26 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità relativo alla valutazione dell'operazione di concentrazione in esame.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>2</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]